

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-817 del 20/02/2020
Oggetto	CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN VIA NINO BIXIO IN COMUNE DI PIACENZA (PC). DITTA: A2A GENCOGAS S.P.A. PRATICA: PC01A0837.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-843 del 20/02/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO:

- della domanda, assunta al prot. n. 2801 del 06/07/1995, con cui Enel S.p.A., c.f. 00811720580, ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee, funzionale all'esercizio della

Centrale Termoelettrica di Piacenza in Via Nino Bixio, 27/d, per un prelievo da n. 2 pozzi, per una portata massima di 70 l/s e un volume complessivo di 2.200.000 mc/annui, ad uso civile ed industriale, per la produzione di energia elettrica (cod. pratica PC01A0837);

- della domanda assunta al prot. n. 8268 del 20/01/2001, con cui Eurogen S.p.A., c.f. 05848401005, in qualità di subentrante utilizzatore, reiterava la suddetta istanza, ai sensi dell'aggiornamento normativo in materia di acque pubbliche;
- della fusione mediante incorporazione di Eurogen S.p.A., in Edipower S.p.A. c.f. 13442230150 avvenuta in data 26/11/2002;
- della scissione mediante trasferimento del patrimonio della società Edipower S.p.A. a favore di A2A Gencogas S.p.A, c.f. 01995170691, avvenuta in data 23/06/2016, come comunicato da quest'ultima con nota PG/2016/0535607 del 19/07/2016;
- della variazione in diminuzione del quantitativo di prelievo a 1.200.000 mc/annui comunicato dalla ditta A2A Gencogas S.p.A. nella relazione tecnica integrativa (prot. n. PG/2019/146076 del 23/09/2019) e nella successiva nota di chiarimento (prot. n. PG/2019/160935 del 18/10/2019);
- della nota, assunta al prot. n. PG/2020/2791 del 09/01/2020, con cui la ditta A2A Gencogas S.p.A. ha inviato copia della comunicazione del 11/07/1990 della Regione Emilia-Romagna e dell'accordo sottoscritto in data 19/07/1991 tra la Società Canottieri "Nino Bixio 1883" ed Enel, relativa alla porzione di prelievo destinata alla Società Canottieri "Nino Bixio 1883" per usi ricreativi con esclusione del consumo umano;

CONSIDERATO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale;
- la stessa rientra nell'ambito dell'applicazione dell'assoggettabilità a screening in materia di valutazione d'impatto ambientale;

- con comunicato pubblicato sul BURER n.122 del 16/08/2007, il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna ha annullato la procedura di verifica (screening) relativa alla domanda di concessione per la derivazione di acque dal sottosuolo, in quantità superiore a 50 l/s, da pozzi esistenti al Servizio della centrale Edipower di Piacenza, in quanto la concessione riguarda opere connesse all'esercizio della centrale elettrica soggette ad autorizzazione nell'ambito delle procedure previste dalla Legge 55/02, di competenza del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO:

- dell'esito della valutazione d'impatto ambientale espletata con decreto n. 263 del 30/04/2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- del decreto n. 208 del 26/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A.", in cui sono trattati i fabbisogni idrici relativi alla Centrale Termoelettrica Edipower Piacenza;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della domanda, relativa al prelievo di 1.200.000 mc/anni, sull'albo pretorio on line del Comune di Piacenza (PC) dal 17/10/2019 al 01/11/2019 (pratica n. 4014) senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO CHE il fabbisogno idrico della centrale termoelettrica con acque sotterranee integra il prelievo dal Fiume Po per il raffreddamento e l'utilizzo di acqua da acquedotto per usi igienico

sanitari e non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE trattasi di concessione preferenziale per la quale sussistono condizioni di *criticità*, è stato richiesto il parere all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, come previsto dalle vigenti norme;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla compatibilità della derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/178117 del 19/11/2019);

DATO ATTO CHE la pressione indotta dai prelievi oggetto della presente procedura è già considerata nel Piano di Gestione e che nello specifico non si prevedono variazioni in aumento del prelievo che potrebbero introdurre ulteriori pressioni;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 23/12/2019 e 31/01/2020, la somma totale pari a 6.212,50 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC01A0837;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea alla ditta A2A Gencogas S.p.A., c.f. 01995170691, cod. pratica PC01A0837, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 65,00 (pozzo 2-Ovest) e di m 120,00 (pozzo 4-Est);

- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), via Nino Bixio, 27/d, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 41, mapp. 2750; coordinate UTM RER: pozzo 2-Ovest: x: 555.642 y: 989.699; pozzo 4-Est: x: 556.855 y: 989.656;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio (in minima parte per raffreddamento in condizioni climatiche eccezionali);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 70;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.200.000;
2. di dare atto che, essendo pendente domanda di concessione in sottensione di risorsa e di opera da parte della Società Canottieri Nino Bixio 1883, c.f. 00910480334, assunta al prot. n. PG/2020/27617 del 20/02/2020, l'atto in sottensione che dovesse essere emesso comporterà variante al presente, con riferimento al quantitativo di risorsa e al relativo canone;
 3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 07/02/2020;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 6.212,50 euro;
 6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 6.212,50 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a A2A Gencogas S.p.A., c.f. 01995170691 (cod. pratica PC01A0837).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi:

- Pozzo 2-Ovest: avente profondità di m 65,00, con tubazione di rivestimento in metallo del diametro di mm 400, equipaggiato con n. 1 pompa idromeccanica sommersa della potenza di kW 81 e portata massima di 70 l/s; dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 52,00 e 65,00 m dal piano di campagna;
- pozzo 4-Est: avente profondità di m 120,00, con tubazione di rivestimento in metallo del diametro di mm 700 nei primi 40 m e di mm 400 per i successivi 74, equipaggiato con n. 2 pompe sommerse (una di riserva all'altra) della potenza di kW 63 e portata massima di 70 l/s ciascuna, dotato di parete filtrante alla profondità di circa 80,00 m dal piano di campagna;

2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), via Nino Bixio, 27/d, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 41, mapp. 2750; coordinate UTM RER: pozzo 2-Ovest: x: 555.642 y: 989.699; pozzo 4-Est: x: 556.855 y: 989.656.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso principale industriale, in minima parte per il raffreddamento in condizioni climatiche eccezionali ed antincendio. L'acqua emunta è inviata alla torre piezometrica (capacità massima 220 m³), dalla quale, per caduta, raggiunge le varie utenze. Sono presenti due serbatoi di stoccaggio di acqua demineralizzata (500 m³ cadauno) per le caldaie e due serbatoi di stoccaggio di acqua grezza di pozzo (500 m³ cadauno) come riserva antincendio.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 70,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.200.000. I due pozzi dovranno essere utilizzati in periodi alterni e mai contemporaneamente. Il mantenimento della disponibilità di entrambi i pozzi garantisce la continuità della produzione elettrica e fa fronte ad eventuali esigenze anomale e di emergenza.
3. Il prelievo di risorsa idrica ricomprende il quantitativo richiesto in concessione con sottensione parziale di risorsa e opere ai sensi dell'art. 29 del R.R.41/2001.
4. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, ai fini del funzionamento della centrale termoelettrica.
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL (Conoide Trebbia-Luretta-libero).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. IT94H0760102400001018766103, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 6.212,50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Monitoraggio della falda – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.